

Bologna, 1°Aprile 2026

A tutti gli Enti

Loro Sedi

CIRCOLARE 4A/2026

OGGETTO: Premi agli sportivi dilettanti – nuova soglia di esonero da ritenuta dal 28 marzo 2026 e indicazioni operative per ASD, SSD, FSN, DSA ed EPS

L'art. 9 del d.l. 27 marzo 2026, n. 38, entrato in vigore il **28 marzo 2026**, ha **reintrodotto in via temporanea** l'esonero dalla ritenuta sui premi erogati agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche. La novità introdotta dal decreto fiscale 2026 consiste nel **temporaneo ritorno, dal 28 marzo 2026 al 31 dicembre 2026**, dell'esonero da ritenuta per i premi sportivi dilettantistici entro euro 300.

In particolare, per le somme corrisposte **dal 28 marzo 2026 al 31 dicembre 2026 a titolo di premio sportivo**, non si applica la ritenuta alla fonte prevista dall'art. 30, secondo comma, del d.P.R. 600/1973 se l'ammontare complessivo delle somme attribuite **dal medesimo sostituto d'imposta al medesimo soggetto nel periodo considerato** non supera **euro 300**; ove invece tale importo sia superato, le somme sono assoggettate **interamente** a ritenuta.

La novità interviene su una disciplina che, negli ultimi due anni, è stata caratterizzata da continui mutamenti. Il regime di base resta quello dell'art. 36, comma 6-quater, del d.lgs. 36/2021, che prevede una **ritenuta a titolo d'imposta del 20%** sui premi riconosciuti ai tesserati, in qualità di atleti e tecnici dell'area del dilettantismo, per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche in occasione della partecipazione a raduni quali componenti delle squadre nazionali di disciplina in manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONI, CIP, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, nonché associazioni e società sportive dilettantistiche.

Alla luce dell'ultimo intervento normativo, per i premi erogati **fino al 27 marzo 2026** non opera alcuna franchigia; per i premi erogati **dal 28 marzo 2026 al 31 dicembre 2026** l'esonero è nuovamente applicabile entro euro 300; in assenza di ulteriori interventi normativi, **dal 1° gennaio 2027** tornerà applicabile la disciplina ordinaria, con ritenuta dovuta su qualunque importo, ricorrendone i presupposti.

Sul piano operativo, per **ASD, SSD, FSN, DSA ed EPS** il primo punto fermo è che la soglia di euro 300 **non ha carattere generale annuo**, ma va verificata con riferimento alle somme erogate **dal singolo ente erogante al singolo percettore** nel periodo agevolato compreso tra il **28 marzo 2026 e il 31 dicembre 2026**. Ciò significa che ciascun ente deve monitorare autonomamente, per ogni atleta o tecnico destinatario del premio, il cumulo delle somme corrisposte nel periodo.

Il secondo profilo operativo, particolarmente delicato, è che la soglia di 300 euro opera come **limite secco** e non come franchigia in senso tecnico. Ne consegue che, se l'importo complessivamente erogato dal medesimo sostituto (ASD/SSD/Federazione/EPS) al medesimo soggetto nel periodo agevolato supera euro 300, la ritenuta del 20% si applica **sull'intero importo corrisposto** e non soltanto sulla parte eccedente.

Gli enti dovranno quindi evitare una gestione frammentata dei premi e adottare un sistema interno di rilevazione progressiva che consenta di verificare tempestivamente l'eventuale superamento del limite di euro 300.

A disposizione per ogni eventuale chiarimento, porgiamo cordiali saluti

Avv. Biagio Giancola
Managing Partner

